



CITTA' DI VIGEVANO

Servizio Edilizia Privata e S.U.E., Sportello Unico, Attività Produttive SUAP
U.O.C. Sportello Unico Commercio e Attività Produttive, Impianti Pubblicitari

ORDINANZA SINDACALE N. 8 / 2019

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI ORDINE PUBBLICO. MANIFESTAZIONI TEMPORANEE PER SPETTACOLI O TRATTENIMENTI CON CAPIENZA SUPERIORE A 200 PERSONE PRESSO LA CORTE PRINCIPALE DEL CASTELLO SFORZESCO. DIVIETO DI INTRODURRE O DETENERE BOTTIGLIE E CONTENITORI IN VETRO E IN PLASTICA E ALTRI OGGETTI.

IL SINDACO

RICHIAMATA

la nota del Ministero dell'Interno prot. n.555/op/0001991/2017/1 del 7/06/2017 relativa agli aspetti di safety a salvaguardia dell'incolumità delle persone;
il documento della Prefettura di Pavia avente ad oggetto "*Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche*" pervenuto il 21/08/2017 P.G. 0049002;
la successiva Direttiva del 18/07/2018 di P.G.47848;

PRESO ATTO

che le manifestazioni che si svolgono presso la corte principale del Castello Sforzesco richiamano presumibilmente l'afflusso di una notevole quantità persone;

CONSIDERATO

che il Commissariato di P.S., nell'ambito delle attività volte a tutelare la sicurezza, ha segnalato la necessità di ordinare i seguenti divieti:

- introdurre o detenere bottiglie e contenitori in vetro, bottiglie in plastica, bombolette spray ed ogni altro oggetto atto a diffondere sostanze nocive o urticanti;
- introdurre artifici pirotecnici, petardi, fumogeni, coltelli o altri oggetti da taglio ed ogni altro oggetto idoneo ad essere lanciato;
- introdurre ombrelli e caschi da motociclista o di altro genere;
- vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;
- l'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;

RILEVATA

pertanto la necessità di procedere conseguentemente, al fine di tutelare le esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico, all'adozione di specifico provvedimento che preveda quanto indicato dal Commissariato di P.S.

CONSIDERATO

che il divieto di cui sopra riguarda:

- gli operatori professionali e non professionali che esercitano l'attività nell'area del Castello Sforzesco in occasione di manifestazioni temporanee per spettacoli o trattenimenti con capienza superiore a 200 persone;

RITENUTO

di stabilire l'efficacia del presente provvedimento nell'area del Castello Sforzesco nelle giornate di svolgimento delle manifestazioni aventi le caratteristiche come sopra evidenziate;

VISTI

l'art. 54 del Decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

l'art. 9 del regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

DISPONE

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati, nelle giornate di svolgimento delle manifestazioni con capienza superiore a 200 persone nell'area del Castello Sforzesco; che **risulta vietato**:

1. introdurre o detenere bottiglie e contenitori in vetro, bottiglie in plastica, bombolette spray ed ogni altro oggetto atto a diffondere sostanze nocive o urticanti;
2. introdurre artifizi pirotecnici, petardi, fumogeni, coltelli o altri oggetti da taglio ed ogni altro oggetto idoneo ad essere lanciato;
3. introdurre ombrelli e caschi da motociclista o di altro genere;
4. somministrare e vendere per asporto bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita in contenitori in plastica é imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi;

Che il divieto di cui al punto 4 riguarda gli operatori professionali e non professionali che esercitano l'attività nell'area del Castello Sforzesco.

AVVERTE

L'inottemperanza alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, costituisce illecito ai sensi del combinato disposto dagli art. 5 comma 2 e art. 10 comma 1 della Legge 287/1991;

DISPONE CHE

La presente ordinanza sia immediatamente eseguibile;

La presente ordinanza venga trasmessa al Comando di Polizia Municipale per la verifica della sua esatta osservanza;

La presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto, al Questore, al Comando dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza per gli adempimenti di competenza,

La presente ordinanza costituisca provvedimento di riferimento per successive manifestazioni

aventi caratteristiche analoghe.

DISPONE ALTRESÌ

Che la presente ordinanza venga pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune di Vigevano, nonché sul sito istituzionale dell' Ente;

Che della presente ordinanza venga data massima diffusione attraverso gli organi di informazione al pubblico.

INFORMA

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data.

Lì, 24/06/2019

**IL SINDACO
SALA ANDREA**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto dichiara di avere oggi notificato copia del presente atto al
Sig..... residente in.....
Via n.....
consegnandolo nelle mani di
Vigevano,.....

IL MESSO COMUNALE

.....